


Publicato il 19/06/2026



N. 11318/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12707/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12707 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Bloise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo

del DM del Ministero dell'Interno, notificato in data 20 giugno 2023, ed avente ad oggetto il diniego dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana [REDACTED];

Per quanto riguarda i motivi aggiunti il 23/11/2023:

del riscontro dell'accesso agli atti del 1 [REDACTED] da parte della Prefettura di Pordenone;

del riscontro dell'accesso agli atti del 06.09.2023 da parte del Ministero dell'Interno;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

'FATTOeDIRITTO'

FATTO e DIRITTO

1. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 91/1992, in data 12 gennaio 2019.

Esperita l'istruttoria di rito, l'Amministrazione con d.m. 31 gennaio 2023 ha respinto la domanda, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l'interesse pubblico e quello alla concessione della cittadinanza della richiedente, essendo emerso dal rapporto informativo della Questura di Pordenone a carico dell'istante una n.d.r. in data 5/8/2022, da parte dei C.C. [REDACTED]

Avverso il suddetto provvedimento di diniego e gli atti presupposti il ricorrente è insorto con l'atto introduttivo del giudizio e con successivo ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi di diritto:

I. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa. Violazione del principio di proporzionalità. Travisamento dei fatti. Violazione del principio di imparzialità e del buon andamento.

II. Erronea interpretazione e applicazione art. 9, comma 1 lett. f), l. n.91/92. Motivazione insufficiente, erronea, incongrua, illogica, incoerente e irragionevole. Difetto di istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione di legge. eccesso di potere. Ingiustizia manifesta

Il ricorrente, asseritamente ben integrato, assume che nei suoi confronti non v'è nessuna indagine in corso e che né dal certificato dei carichi pendenti risultano procedimenti penali pendenti né la Prefettura di Pordenone ha documentato l'effettiva iscrizione del registro degli indagati. Pertanto, contesta l'operato della p.a. che avrebbe negato la cittadinanza senza una compiuta istruttoria né una valutazione complessiva dell'istante.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente e ha dedotto l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.

Con ordinanza collegiale n. 15053 del 30 luglio 2025 sono stati disposti incumbenti istruttori a carico della resistente *“Rilevato che con il ricorso in esame si impugna un provvedimento di diniego della cittadinanza fondato su una notizia di reato del 2022 per violazione dell'art. 4 della L. 895/1967 (porto abusivo di armi in luogo pubblico/ambito “atti intimidatori”), che l'interessato asserisce essere rimasta senza esito; Ritenuto, pertanto, ... onerare entrambe le parti di fornire documentati chiarimenti in merito all'esito delle notizie di reato sopraindicate e dell'eventuale richiesta di archiviazione (al riguardo va ricordato che il certificato del casellario giudiziario rilasciato a richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 24 DPR n. 313/2022 ha contenuto diverso rispetto a quello “integrale” rilasciato a richiesta di soggetti pubblici ai sensi dall'art. 39 DPR n. 313/2022 che riporta anche le condanne per reati estinti o con il beneficio della non menzione)”*.

In data 5 dicembre 2025 l'Amministrazione ha depositato, a dimostrazione dell'intenzione di adempiere ai predetti incumbenti, una richiesta di certificato integrale, ai sensi dell'art. 39 dpr 313/2002, dei carichi pendenti del ricorrente presentata alla competente Procura della Repubblica in data 20 novembre 2025 e una relazione difensiva, in cui, nel rappresentare di non avere ancora ottenuto il

rilascio della certificazione richiesta, ha, in ogni caso, insistito per il rigetto del ricorso.

La parte ricorrente in data 9 dicembre 2025 ha depositato una memoria, con cui ha eccepito che la p.a. non ha depositato la documentazione richiesta e, dal canto suo, ha chiesto un breve differimento della trattazione in modo da produrre un certificato aggiornato a suo favore.

Con ordinanza collegiale n. 22833 del 17 dicembre 2025 è stato accordato il richiesto rinvio.

Parte ricorrente, in esecuzione di detta ordinanza, ha depositato in data 17 aprile 2026 il certificato dei carichi pendenti e il certificato del casellario giudiziale aggiornati, evidenziando che della notizia di reato asserita da parte resistente non vi è traccia.

L'amministrazione non ha né prodotto i documenti richiesti con detta ordinanza istruttoria né richiesto una proroga del termine per poterli produrre.

All'udienza pubblica del 29 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. - Il ricorso è suscettibile di favorevole apprezzamento.

Il Collegio reputa utile in funzione dello scrutinio delle osservazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all'amministrazione in materia, all'interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento, alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti della Sezione (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 1590/2022, n. 2944/2022; n. 2945/2022; 3018/2022, 3471/2022).

L'acquisizione dello *status* di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.

La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l'esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità

nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello *status civitatis* è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez. I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).

Tuttavia, l'Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità del procedimento di concessione della cittadinanza - che si risolve nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale ed è pertanto un atto altamente rilevante e delicato - deve comunque fornire un'adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione (*ex multis*, Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, nn. 3226/2021 e 5875/2021, Sez. II-quater, n. 5665/2012); il potere discrezionale non può trasmodare in arbitrio.

Con riferimento al caso di specie, il ricorrente, che ritiene di essere ben integrato nella comunità nazionale, confuta la correttezza dell'operato dell'amministrazione che ha fondato la propria sfavorevole determinazione sulla riconducibilità al ricorrente di una notizia di reato del 2022 per violazione dell'art. 4 della L. 895/1967 (porto abusivo di armi in luogo pubblico/ambito "atti intimidatori"), che sarebbe rimasta senza esito, tenuto conto anche di quanto emerge dai certificati penali.

Proprio in ragione di quanto dedotto e prodotto dal ricorrente, con ordinanza collegiale n. 15053/2025 è stato disposto, a carico di entrambe le parti, di acquisire il certificato dei carichi pendenti e il certificato giudiziale anche da parte

dell'amministrazione, considerato che detti certificati possono avere un contenuto diverso a seconda che siano rilasciati a richiesta di soggetti privati o pubblici (art. 39, DPR 313/2002).

Parte ricorrente ha prodotto certificati penali aggiornati da cui emerge l'assenza di elementi pregiudizievoli in capo all'istante. La p.a. resistente, nonostante il lungo tempo trascorso dall'emanazione dell'ordinanza istruttoria 15053/2025, non ha prodotto la documentazione richiesta, ha solo depositato in data 5 dicembre 2025 la richiesta del certificato dei carichi pendenti alla competente Procura della Repubblica e una relazione difensiva in cui, nel riferire del non ancora intervenuto rilascio del richiesto certificato, ha dedotto di avere legittimamente adottato il provvedimento oggetto della presente controversia sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento dell'adozione dello stesso. La p.a. intimata non ha poi approfittato del rinvio disposto con ordinanza n. 22833 del 17 dicembre 2025.

In altri termini, il Collegio ritiene censurabile il comportamento processuale dell'amministrazione, in quanto, a fronte dell'ordine istruttorio del 30 luglio 2025, ha atteso quattro mesi prima di avanzare, in data 25 novembre 2025, la richiesta del certificato dei carichi pendenti alla competente Procura della Repubblica, rendendo difficile ottenerne il rilascio nel termine inizialmente fissato, per porsi successivamente in uno stato d'inerzia – visto che non ha comunque prodotto i documenti richiesti, non ha fornito elementi di aggiornamento, non ha allegato eventuali ragioni giustificatrici e non ha neanche chiesto un ulteriore rinvio -, protratto fino all'odierna udienza, a cui, peraltro, non ha partecipato.

Considerato che nel processo amministrativo incombe sull'Amministrazione resistente un obbligo di collaborazione all'attività istruttoria disposta dal giudice, l'inottemperanza alla richiesta di produzione documentale può essere valutata a sfavore della parte pubblica (cfr., T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 11/11/2022, n. 283).

Detto principio, di cui all'art. 64, comma 4, cod. proc. amm., assume ancor più

pregnanza, quando, come nel caso di specie, ciò non contrasti con altra documentazione acquisita agli atti del giudizio, consentendo al giudice amministrativo di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, che non si pongano in conflitto con altri fatti ricavabili dagli atti di causa.

Il Ministero dell'interno, peraltro, nulla ha specificamente dedotto su quanto prospettato dal ricorrente, confortato, tra l'altro, dalle risultanze dei certificati penali rilasciati dalle autorità competenti, dalla stessa parte prodotti, è invece rimasto inadempiente all'incombente istruttorio disposto con la richiamata ordinanza n. 15053/2025. Parte resistente in data 5 dicembre 2025, si ribadisce, si è limitata a depositare la richiesta della certificazione dei carichi pendenti inviata alla competente Procura della Repubblica, rappresentando di non aver ottenuto in tempo la documentazione richiesta, malgrado il maggior termine concesso - a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rinvio, formulata da parte ricorrente per reperire la documentazione richiesta con la stessa ordinanza n. 15053/2025 - con ordinanza collegiale n. 22833 del 17 dicembre 2025.

Il Collegio, pertanto, ritiene che il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, debba essere pertanto conclusivamente accolto e, per l'effetto, annullato il provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED].

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere

Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Antonietta Giudice

IL PRESIDENTE
Floriana Rizzetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.